



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 65 DEL 18 OTTOBRE 2022

OGGETTO:	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.385/2020/S/IDR DEL 20 OTTOBRE 2020
-----------------	--

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **12.30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE		X
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*,
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;

VISTE le seguenti norme:

- art. 149 del citato D. Lgs. n. 152/2006 relativo ai contenuti del Piano d'Ambito ed i successivi articoli 153, 154 e 155 relativi alle dotazioni dei Soggetti Gestori e alla Tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- art. 48 della legge regionale n. 26/2003 che prevede le seguenti funzioni:
"b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
...omissis
e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati";
- Decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, mediante il quale è stata individuata l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito AEEG), quale nuovo Ente nazionale di controllo in materia di Servizio Idrico Integrato (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, di seguito AEEGSI) e dal 1° gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DATO ATTO che, a seguito del D.P.C.M. 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201", spetta all'AEEGSI (ora ARERA) la definizione dei costi ammissibili, dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, la determinazione dei criteri in tema di qualità del servizio, la verifica dei piani d'ambito e la predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del Servizio;

RICHIAMATI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ARERA relativamente alle disposizioni regolatorie, con particolare riferimento al metodo tariffario:

- n. 347/2012/R/IDR inerente "definizione e contenuti informativi delle procedure di raccolta dati in materia di SII", mediante la quale sono stati posti in capo ai gestori del SII alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- n. 585/2012/R/IDR s.m.i. relativa a "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012

- e 2013", successivamente integrata e modificata dalla deliberazione AEEGSI n. 88/2013/R/IDR;
- n. 88/2013/R/IDR, recante l'“Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i.;
 - n.643/2013/R/IDR, recante l'“Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i.;
 - n. 664/2015/R/IDR, recante l'“Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)”;
 - n.918/2017/R/IDR recante l'“Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - n. 580/2019/R/IDR, recante l'“Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3” nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico 2020-2023 (MTI – 3)”;
 - n. 449/2019/E/IDR “Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario”;
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

VISTI i seguenti provvedimenti deliberativi dell'Ufficio d'Ambito:

A) Delibere del Consiglio di Amministrazione:

- n. 12 del 26/03/2014 avente Oggetto: Approvazione del piano d'ambito comprensivo del piano degli investimenti, del modello organizzativo e gestionale, del piano economico finanziario contenente la tariffa e il teta anno 2014/2015 nonché conferma del modello in house;
- n. 46 del 24/12/2014 avente Oggetto: moltiplicatore "teta" anni 2014/2015;
- n. 2 del 29/01/2015 avente Oggetto: approvazione del moltiplicatore tariffario "teta" per gli anni 2014/2015 e conseguente revisione del Piano economico e finanziario; conferma del Piano degli investimenti facente parte del Piano d'ambito approvato con delibera del Commissario Straordinario PV. 20 del 18 aprile 2014 con scorrimento di un anno degli investimenti ivi previsti;
- n. 47 del 03/10/2016 avente Oggetto: Piani quadriennali 2016-2019: piano degli interventi inseriti nella programmazione del quadriennio 2016-2019 per l'ambito territoriale di Varese;
- n. 39 del 31/07/2017 avente Oggetto: Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex Cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa Srl e per il Gestore salvaguardato Aspem Spa;
- n. 59 del 28/09/2018 avente Oggetto: Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della deliberazione Arera n. 918 del 27 dicembre 2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera Arera n.917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa Srl;

- n. 76 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: approvazione linee guida sulla fatturazione dei Corrispettivi Servizi Idrici – “TICSI” di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR per il Gestore Unico del S.I.I. ALFA s.r.l.;

B) Delibere della Conferenza dei Comuni:

- n. 8 del 15/04/2014 avente Oggetto: approvazione del moltiplicatore "teta" anni 2014/2015 ai sensi del MTI di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 643/2013/R/IDR ai fini della sua applicazione da parte dei gestori esistenti con decorrenza 1° gennaio 2014;

C) Delibere del Consiglio Provinciale:

- n. 5 del 27 febbraio 2015 avente Oggetto: “Approvazione del moltiplicatore tariffario teta per gli anni 2014/2015 e conseguente revisione del piano economico e finanziario; conferma del piano degli investimenti facente parte del piano d'ambito approvato con delibera del commissario straordinario n.20 del 18 aprile 2014 con scorrimento di un anno degli investimenti ivi previsti”;
- n. 42 del 25 settembre 2017 avente Oggetto: “Schema regolatorio tariffario del s.i.i. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex CIPE 88/2013, per il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa srl e per il gestore salvaguardato Aspem spa”;
- n. 5 del 30 gennaio 2019 avente oggetto: “Aggiornamento tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918/2017, compreso il programma degli interventi [...] per il gestore unico Alfa srl”;

PREMESSO che:

- con la deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016- 2019;
- con la deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-3) per il terzo periodo regolatorio relativo alle annualità 2020-2023;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, della deliberazione 643/2013/R/IDR, i gestori del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2014, erano tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 5, comma 6, della deliberazione 643/2013/R/IDR e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente oppure da esso accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/IDR, i gestori del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2016, erano tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario (di seguito anche PEF) già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie (lettera a) e, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio assenso di cui all'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/IDR, e fino

all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/IDR anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/IDR (lettera b);

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/IDR, i gestori del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- con la deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014, la Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Varese aveva, tra l'altro, dato parere positivo all'Ente di governo dell'ambito di Varese (di seguito EGA) per l'applicazione in via provvisoria, con decorrenza 1° gennaio 2014, del moltiplicatore tariffario (9) MTI, pari a 1,236, alla tariffa del 2012 da parte di tutti i gestori del SII – compresi i gestori grossisti – operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 11 Varese, altresì, la tariffa del servizio di depurazione per conto di Società Verbano Spa (ora fusa per incorporazione in Alfa S.r.l. - ex gestore, in qualità di grossista, del servizio di depurazione tra i quali il comune di Laveno);
- con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015, l'EGA ha definitivamente approvato il moltiplicatore tariffario (9) per gli anni 2014/2015, pari a 1,236, con conseguente aggiornamento del PEF, così come deliberati dal CdA dell'Ufficio d'Ambito con la deliberazione 2/2015; inoltre, dalla "Relazione di accompagnamento al Piano economico-finanziario e al Piano Tariffario dell'ATO della Provincia di Varese", allegata alla citata deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito 2/2015, risultava applicabile nel 2017, nelle more dell'approvazione tariffaria da parte dell'EGA, un incremento tariffario rispetto alla tariffa 2015 del 3,8% (corrispondente ad un moltiplicatore tariffario (9) pari a 1,283 rispetto alla tariffa 2012 e a 1,038 rispetto alla tariffa dell'anno 2015);
- con la deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, l'EGA ha approvato per il gestore unico d'ambito, tra gli altri, i moltiplicatori tariffari (9) MTI-2, pari a 1,065 per il 2016, a 1,134 per il 2017, a 1,208 per il 2018 e a 1,286 per il 2019 da applicare alla tariffa del 2015;
- con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019, l'EGA ha confermato i valori dei citati moltiplicatori tariffari in sede di aggiornamento biennale 2018/2019 delle tariffe MTI-2; inoltre, dalla "Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo la metodologia MTI 2 (del 664/2015 e 918/2017) per gli anni 2016-2019 e ridefinizione degli schemi regolatori relativi agli anni 2012-2013(MTT) e 2014-2015 (MTI)", allegata alla citata deliberazione risultava applicabile nel 2020, nelle more dell'approvazione tariffaria da parte dell'EGA, un incremento tariffario rispetto alla tariffa 2019 del 6,5% (corrispondente ad un moltiplicatore tariffario (9) pari a 1,370 rispetto alla tariffa dell'anno 2015);
- con nota del 22 aprile 2014, l'EGA ha comunicato ai gestori dell'ATO, tra i quali la società Verbano S.p.A., il valore del moltiplicatore tariffario (9) 2014 (pari a 1,236) da applicare per l'anno 2014, così come determinato con la citata deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014;
- con nota del 5 ottobre 2017, prot. 4611, l'EGA ha comunicato ai gestori dell'ATO, tra i quali la società Verbano S.p.A., il valore del moltiplicatore tariffario (9) 2017

- (pari a 1,134) da applicare per l'anno 2017, così come determinato con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017;
- con nota del 24 gennaio 2018, prot. 541, l'EGA ha comunicato ai gestori dell'ATO, tra i quali la società Verbano S.p.A., il valore del moltiplicatore tariffario (9) 2018 (pari a 1,208) da applicare per l'anno 2018, così come determinato con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017;
- con nota del 20 febbraio 2019, prot. 967, l'EGA ha comunicato ai gestori dell'ATO, tra i quali la società Verbano S.p.A., il valore del moltiplicatore tariffario (9) 2019 (pari a 1,286) da applicare per l'anno 2019, così come determinato con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione 433/2015/E/IDR, ARERA ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dell'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario nonché la correttezza delle tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1 e UI2. In attuazione di tale programma, ARERA, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 9 e 10 febbraio 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Laveno Mombello, per conto del quale – oltre che di altri Comuni della sponda orientale del lago Maggiore – Verbano S.p.A. (di seguito: Verbano o società) ha gestito il servizio di depurazione presso il depuratore consortile sito in località Pradaccio, nel Comune di Laveno.
- Come si evince dalla delibera 385/2020:
 - dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva è emerso che Verbano, nelle more dell'approvazione tariffaria 2013 e 2014 da parte dell'Autorità, in violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/IDR e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR, ha incrementato le tariffe 2013 e 2014 applicando moltiplicatori tariffari diversi da quelli approvati dall'Ente d'Ambito e comunicati all'Autorità rispettivamente nell'anno 2012 e nell'anno 2013; in particolare, ha incrementato la tariffa 2013 e la tariffa 2014 applicando i moltiplicatori tariffari pari a 1,038 per il 2013 e 1,10 per il 2014;
 - la Società ha tuttavia applicato tali incrementi ad una tariffa "provvisoria parametrizzata" pari a 0,53 euro/m³, sebbene la tariffa vigente nel 2012 e comunicata all'Autorità fosse diversa, ovvero (come dichiarato dalla Società stessa con nota del 24 maggio 2019 (acquisita con prot. Autorità Arera 13763) pari a 0,42787582 euro/m³ al netto dell'IVA;
 - ne deriva che l'incremento effettivo rispetto alle tariffe 2012 registrato per il Comune di Laveno Mombello è risultato del 28,5% per il 2013 e del 35,6% per il 2014, notevolmente superiore ai teta approvati dall'EGA. Analoga criticità si è registrata per altri 10 Comuni (Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cocquio, Cuveglio, Cuvio, Gemonio, Malgesso, Orino). Pertanto "la società non ha rispettato i limiti massimi previsti dalla regolazione" e ha operato una convergenza tariffaria la cui competenza è attribuita in via esclusiva all'Ente d'Ambito;
 - la violazione degli artt. 4, comma 6, lett. b), della deliberazione 88/2013/R/IDR e 6, comma 1, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR emerge di tutta evidenza in quanto il percorso seguito da Verbano al fine di realizzare la convergenza tariffaria all'interno dell'ATO è illegittimo sia sotto il

profilo della competenza a provvedere, sia sotto l'aspetto relativo ai criteri utilizzati per la definizione della tariffa;

- la società ha fatto rilevare che il Comune non ha subito un pregiudizio in ragione della circostanza che lo stesso Comune che, nel liquidare gli importi da corrispondere a Verbano per il servizio di depurazione erogato nell'anno 2013 (a saldo) e nell'anno 2014, non ha applicato la tariffa unica approvata dalla società per gli anni 2013 e 2014. Infatti, come risulta dalla determinazione del responsabile del settore tecnico n. 490 del 27 maggio 2015, il Comune, avendo contestato le modalità di calcolo utilizzate dalla società per la fatturazione dei citati importi in quanto basate sull'applicazione della tariffa unica, ha calcolato i corrispettivi da liquidare a Verbano per il servizio reso applicando la tariffa vigente nel 2012, pari a 0,42 euro/m³;
- "...poiché ad oggi non risultano elementi probatori per ritenere cessata la condotta contestata relativa all'indebito incremento delle tariffe degli anni 2013 e 2014, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del procedimento, affinché la società provveda a rettificare le tariffe ed effettuare, laddove necessario, i dovuti conguagli ai Comuni serviti per gli anni 2013 e 2014" (delibera 385/2000);
- la delibera 385/2020 prevede di disporre la restituzione ai Comuni serviti di Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Gemonio, Orino, Cocquio, Malgesso, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra le tariffe effettivamente applicate da Verbano per gli anni 2013 e 2014 e quelle ammissibili, come derivanti dalla moltiplicazione della tariffa vigente nel 2012 per i moltiplicatori tariffari degli anni 2013 e 2014 stabiliti dall'Ente di governo dell'ambito, ovvero di attivarsi, entro lo stesso termine suindicato, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare per il gestore unico che subentrerà alla gestione di Verbano del servizio di depurazione in favore dei suddetti Comuni, preveda la modulazione di opportune componenti di recupero delle suddette differenze, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
- come rilevato dalla delibera 385/2020, la condotta della Verbano si è reiterata oltre il 2014, fino alla fusione per incorporazione con il Gestore Unico Alfa Srl;

DATO ATTO che questo Ufficio è chiamato a dare attuazione alla delibera 385 sopra citata, e pertanto a provvedere a:

- a) ripristinare quale base di calcolo la corretta tariffa dell'anno 2012, depurata dal fattore moltiplicatore impropriamente applicato ad un quadrante territoriale non coincidente con l'intero ambito;
- b) determinare le tariffe 2013-2019 applicando alla rideterminata tariffa 2012 il fattore theta, onde garantire l'obiettivo della preservazione dell'isoricavo rispetto a quanto complessivamente fatturato dalla Società Verbano, quale criterio gestionale imprescindibile¹. determinare con ordine cronologico dal 2012 al 2019 il debito

¹ Si specifica che garantire l'isoricavo significa garantire all'attuale gestore Alfa il medesimo introito tariffario allora fatturato dalla Verbano (società incorporata da Alfa), onde garantire l'equilibrio dei ricavi relativamente alle fatture emesse dalla società incorporata senza gravare con maggiorazioni ulteriori sui Comuni.

Va segnalato in proposito che l'Autorità (ARERA) è orientata a confermare la struttura trinomica al fine di superare le difformità di trattamento attualmente rilevabili sul territorio nazionale, le condizioni di isoricavo, i margini di flessibilità riconosciuti all'Ega, l'impostazione della quota fissa e della quota variabile e i meccanismi di gradualità già consultati, prevedendo, contestualmente, elementi di flessibilità a

tariffario effettivamente imputabile al Comune di Laveno, il quale - in autotutela - ha interrotto i pagamenti contestati nel mese di agosto 2018 ed ha ritenuto opportuno limitarsi ad applicare, di riflesso a quanto emerso in seguito della visita ispettiva di Arera, le tariffe vigenti nell'anno 2012 (senza sottoposizione di tale mero valore-base al fattore moltiplicatore theta). Se tale condotta ha evitato, come evidenziato anche da Arera nella medesima 385/2020, un pregiudizio al Comune di Laveno Mombello, con salvaguardia immediata delle proprie finanze, occorre nondimeno rimarcare che il medesimo Comune è senz'altro tenuto ad adempiere ai pagamenti commisurati nell'esatto importo sulla scorta del complessivo atto di ricostruzione dell'impianto tariffario di prossima emanazione. Quanto dedotto consegue *ex lege* all'estensione al servizio idrico integrato (servizio essenziale effettivamente erogato dall'allora Verbano, oggi fusa in Alfa) del principio di integrale copertura dei costi operativi e di investimento a mezzo della tariffa applicata agli utenti. Occorre anche evidenziare che il Comune di Laveno non può sottrarsi al corretto pagamento di un servizio essenziale effettivamente ricevuto dall'allora Verbano, oggi fusa in Alfa.

RICHIAMATA la nota prot. 12416 di ARERA inviata ad Alfa, nota poi messa a disposizione dell'Ufficio d'Ambito da parte di Alfa, a completamento del provvedimento 385/2020 sopra citato, nella quale emergono le indicazioni del Collegio dell'Autorità circa le iniziative assumende da Alfa a seguito della revoca in autotutela della predetta tariffa applicata dalla Verbano. Le azioni prevedono:

- 1) le restituzioni, ora per allora, ai 10 comuni già serviti da Verbano delle quote di tariffe indebitamente applicate;
- 2) le possibili opzioni volte a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, appellandosi agli artt. 8 e ss dell'allegato A della deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR;

Tutto ciò premesso, si evidenzia che con riferimento all'allegato A della delibera Arera 656/2015 sopra citata:

- Alfa non ha provveduto a presentare all'Ufficio d'Ambito istanza formale di riequilibrio economico finanziario, viste le circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, completa dell'indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario medesimo, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria MTI3. Al comma 9.3 del citato All. -A- si rimarca che è obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento, nonché le eventuali misure di riequilibrio possibili, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a: - trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli; -

disposizione degli Ega. Con l'applicazione del principio dell'"isoricavo" si adottano soluzioni tariffarie dalle quali il Gestore non potrà ottenere né maggiori ricavi né minori introiti. Le prospettate modalità di determinazione della nuova struttura tariffaria prevedono, infatti, una serie di margini di flessibilità che l'Ega può applicare al fine di assicurare il mantenimento della condizione di isoricavo per le utenze e per cogliere le specifiche peculiarità locali.

- rideterminazione del deposito cauzionale; - revisione dell'articolazione tariffaria; - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI (oggi Arera), nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Quanto sopra deve però considerare che non risulta possibile far recuperare la sanzione pagata da Alfa, ai sensi del provvedimento Arera 385/2020 sopra citato, la quale è semmai legittimata al recupero rivalendosi nei confronti delle passate gestioni Verbano.

DATO ATTO che

- Alfa ha provveduto a comunicare a questo Ufficio di aver deliberato in autotutela l'annullamento della tariffa unica di Verbano;
- Il rimborso a cui è tenuta Alfa deve essere formalizzato a tutti i comuni coinvolti, nel rispetto del principio dell'equo trattamento: per tale ragione questo Ufficio, lungi da definizioni di conguaglio individuale ed in una prospettiva di articolazione temporale della regolazione tariffaria, deve provvedere al ricalcolo dei rimborsi privilegiando soluzioni che non postulino penalizzazioni per i comuni e, nel contempo, garantiscano ad Alfa – non responsabile delle irregolarità tariffarie – il conseguente ristabilimento dell'equilibrio gestionale che avrebbe dovuto essere assicurato da una corretta applicazione del metodo tariffario già nelle annualità in questione, con copertura integrale dei costi tramite tariffa, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2016.
- Riassumendo complessivamente, dai conteggi operati dall'Ufficio d'Ambito, nel rispetto del citato principio dell'isoricavo, la somma complessiva per Alfa da rimborsare, ai Comuni sottoelencati (cit. provvedimento Arera 385/2020), corrisponde a € 1.061.528,00, che, tenuto conto di quanto già rimborsato da Alfa per complessivi € 282.399,00, genera un residuo da rimborsare di € 779.129,00, come dettagliato nella seguente tabella:

	Delta 2013-2014 già rimborsato da ALFA (A)	Maggior rimborso 2013-2014 derivante da criterio isoricavo (B)	Delta 2015-2019 (C)	Totale da rimborsare	Totale residuo da rimborsare (D = B+C)
Azzio	3.288	2.304	8.925	14.517	11.229
Brenta	17.026	3.813	44.859	65.698	48.672
Casalzuigno	4.276	2.855	12.540	19.671	15.394
Cittiglio	49.988	10.005	116.130	176.123	126.135
Cocquio Trevisago	153.727	6.701	414.664	575.092	421.364
Cuveglia	9.788	7.037	32.852	49.677	39.889
Cuvio	8.372	5.376	22.137	35.885	27.513
Gemonio	-	-	4.481	4.481	4.481

Malgesso	32.479	831	71.289	104.599	72.121
Orino	3.455	2.352	9.978	15.785	12.330
Tot Comuni					
Convergenza	282.399	41.274	737.855	1.061.528	779.129
Negativa					
Sentenza ARERA					

A tali valori si aggiunge il minor importo a carico del Comune di Laveno per complessivi € 816.287,00 che, sommato a quanto esposto in tabella, genera una restituzione complessiva a carico di Alfa di € 1.877.815,00.

CONSIDERATO che risulta possibile prevedere che Alfa provveda a rimborsare i Comuni secondo uno schema imperniato su una distribuzione temporale applicabile per scaglioni di rimborso, è dunque prefigurabile il seguente modello:

- Alfa provvederà a rimborsare a partire dall'anno 2023, entro la data tassativa del 30 giugno, tutti quei Comuni che vantano un rimborso fino a €15.394 per la somma complessiva, estinguendo il debito, come di seguito in elenco:

Azzio	11.229
Casalzuigno	15.394
Gemonio	4.481
Orino	12.330

unitamente al rimborso cadauno di 15.394 ai rimanenti comuni, di seguito dettagliati:

Brenta	15.394
Cittiglio	15.394
Cocquio Trevisago	15.394
Cuveggio	15.394
Cuvio	15.394
Malgesso	15.394

ne consegue che nel 2023 Alfa deve rimborsare la somma di complessive € 135.798,00=;

- per la parte rimanente delle somme dovute, Alfa garantirà ai Comuni il pagamento entro il 30 giugno di ogni anno, con una rateizzazione fino al 2027, come di seguito dettagliato:

Brenta	4 rate da 8.319,50	33.278
Cittiglio	4 rate da 27.685,25	110.741
Cocquio Trevisago	4 rate da 101.492,50	405.970
Cuveggio	4 rate da 6.123,75	24.495
Cuvio	4 rate da 3.029,75	12.119
Malgesso	4 rate da 14.181,75	56.727

Ciò premesso, quanto ai profili temporali, appare opportuno assegnare ad Alfa un termine, il 30 giugno 2023, al fine della proposizione di una analitica istanza di riequilibrio, coerente con i principi ispiratori del metodo tariffario.

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate a parte integrante e sostanziale del presente atto, in adempimento alla deliberazione Arera 385/2020:

1. di ripristinare quale base di calcolo la corretta tariffa dell'anno 2012, depurata dal fattore moltiplicatore impropriamente applicato ad un ambito territoriale non coincidente con l'intero Ambito Territoriale Ottimale (ATO);
2. di determinare le tariffe 2013-2019 applicando alla rideterminata tariffa 2012 il fattore theta, onde garantire l'obiettivo della preservazione dell'isoricavo rispetto a quanto complessivamente fatturato dalla Società Verbano, come descritto in premessa;
3. di determinare con ordine cronologico dal 2012 al 2019 il debito tariffario effettivamente imputabile al Comune di Laveno, Comune che ha interrotto unilateralmente i pagamenti contestati a far data dall'agosto 2018 e si è limitato ad applicare, secondo quanto emerso in seguito della visita ispettiva di ARERA, le tariffe vigenti nell'anno 2012 (senza sottoposizione di tale mero valore-base al fattore moltiplicatore theta), come risulta dalla tabella -A- (prospetto Laveno Mombello), depositata agli atti, per un importo complessivo previsto di € 1.219.335,02=;
4. di dare atto che la fattispecie relativa al Comune di Laveno costituisce una fattispecie singolare in ragione dell'incidenza che sulla condotta di tale amministrazione ha avuto l'esito dell'attività ispettiva di ARERA, alla quale è conseguita la percezione della non conformità delle iniziative tariffarie autonomamente assunte dal gestore;
5. di riassumere per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 i seguenti valori di moltiplicatore tariffario applicati, ai fini di conservare ora per allora l'isoricavo della Società Verbano² e, quindi, entro i limiti dei theta massimi approvati dall'Ufficio d'ambito, come di seguito:

Alfa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Moltiplicatore tariffario ϑ	1	1	1,142	1,142	1	1	1,011	1,011
		su	su	su	su	su	su	su
		base	base	base	base	base	base	base
		2012	2012	2012	2015	2015	2015	2015

6. di determinare le corrette competenze di tutti i comuni serviti della Verbano con uniformità di trattamento, con suddivisione tra Comuni che creditori di somme

² Tale metodologia è conseguente al rispetto dell'isoricavo della Verbano e, quindi, finalizzato a non applicare il valore theta deliberato dall'Ufficio d'Ambito. Tale valore corrisponde alla % massima applicabile ma il metodo prevede che l'Ega possa privilegiare la soluzione tesa ad evitare alterazioni e preordinata ad assicurare la condizione di isoricavo e, quindi, consente l'applicazione di una % tra il valore minimo e massimo teso a garantire il rispetto dei dati fatturati da Verbano.

pagate in eccesso e Comuni tenuti a versare delle somme residue rispetto alla tariffa Verbano (comuni che, tuttavia, non essendo più gestori in economia del SII non potrebbero recuperare dalla tariffa le somme necessarie alle restituzioni, che vengono quindi proiettate nella tariffa generale);

7. di invitare Alfa alla restituzione delle seguenti somme ai Comuni sottoelencati (cit. provvedimento Arera 385/2020) a partire dal 2023:

Comune	Importi in €
Azzio	11.229
Brenta	48.672
Casalzuigno	15.394
Cittiglio	126.135
Cocquio Trevisago	421.364
Cuveglia	39.889
Cuvio	27.513
Gemonio	4.481
Malgesso	72.121
Orino	12.330

per un importo complessivo pari a €. 779.129,00=;

8. di assegnare ad Alfa il termine entro il 30 giugno 2023 per la formalizzazione di un atto recante l'indicazione delle richieste circa:
- ❖ l'articolazione temporale e la gradualità del ripristino;
 - ❖ le soluzioni di recupero delle somme rimborsate;
 - ❖ delle misure di riequilibrio per le quali intenda richiedere l'attivazione, secondo le tipologie previste dall'allegato A del provvedimento ARERA 656/2015;
9. di invitare Alfa nella comunicazione delle misure da attivare, secondo quanto previsto al precedente punto 8 del deliberato, a non ricorrere alla revisione in diminuzione del Programma degli Interventi;
10. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
11. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
12. di dare atto che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
13. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente.
Dott. RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli